



**COMUNE DI
ISPRA**
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 2 del 29/03/2021 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge.

Risultano Presenti:

DE SANTIS MELISSA	Sindaco	Presente
GRANATA ANGELO	Vice Sindaco	Presente
PASINI GIANBATTISTA	Consigliere	Presente
CAO MARTINA	Consigliere	Presente
TRINCI PAOLA	Consigliere	Presente
SIMOES AGOSTINHO DOS SANTOS MARQUES ISABEL MARIA	Consigliere	Presente
TURETTA DAVIDE	Consigliere	Presente
RIVA CRISTINA	Consigliere	Presente
BALESTRERO MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
DI SPIRITO ROSALINA	Consigliere	Presente
RIBECCO FABRIZIA	Consigliere	Presente
MELCHIORI EGLE	Consigliere	Presente
DEL VITTO ANDREA	Consigliere	Presente

Partecipa e verbalizza il Dott. RICCI GIORGIO Segretario Comunale, presente fisicamente presso il Municipio.

DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco, presente fisicamente presso il Municipio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tutti i Consiglieri comunali hanno ritenuto garantire la loro presenza in modalità telematica avvalendosi del programma messo a disposizione dall'Amministrazione comunale;

Relaziona il Sindaco/Presidente sulla scorta della proposta tempestivamente depositata agli atti della seduta, avvalendosi dei pareri favorevoli espressi dai funzionari incaricati sulla stessa;

Rammentato che la presente verbalizzazione riporta gli elementi salienti della discussione intervenuta, espressi in forma sintetica dal segretario generale, demandando all'iniziativa dei singoli consiglieri comunali, appartenenti ai vari gruppi consiliari, la produzione in forma scritta di specifiche osservazioni o interventi di cui desiderino lasciare permanente traccia.

Dato atto che sulla proposta non risultano pervenute nei tempi di deposito della stessa a disposizione dei consiglieri comunali osservazioni o emendamenti;

Udito l'intervento della Cons. Di Spirito la quale a nome del proprio gruppo sostiene la necessità che il carico tributario gravante sui cittadini sia modulato in base alle condizioni di possibile disagio economico che il periodo pandemico ha accentuato, anche nell'ottica di una perequazione sociale;

La cons. Melchiori, letta la proposta depositata e la relazione alla stessa acquisita, anticipa il voto contrario del proprio gruppo sul punto;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/08/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/05/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- DATO ATTO che con delibera C.C. n. 18 del 30.07.2015 per l'anno d'imposta 2015 è stata applicata una maggiorazione TASI dello 0,4 per cento, ai sensi del comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 , alcune tipologie di immobili come:

	Fabbricati rurali strumentali (comma 8 art. 13 art.13 D.L. 201/2011 convertito con modificazione dalla L.241/2011	0,4 per mille
	Fabbricati costituito e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,4 per mille
	Unità immobiliare comprese nella categoria A (abitazioni) con esclusione delle unità immobiliari di Cat A/10 - delle unità concesse in uso gratuito a parenti diretti come disciplinati dal vigente regolamento comunali	0,4 per mille
	Unità immobiliari comprese nella Categoria C/6- C/2- C/7 con esclusione delle unità immobiliari pertinenza dell'abitazione principale, - delle unità immobiliari pertinenza degli immobili consessi in uso gratuito a parenti come disciplinati dal vigente regolamento IUC	0,4 per mille
	Immobili non compresi nelle casistiche sopraindicate e riportate nella delibera CC n.18 del 30/07/2015	0,4 per mille

- DATO ATTO che con delibera C.C. n. 11 del 27.04.2016 per l'anno d'imposta 2016 è stato applicata una maggiorazione TASI dello 0,4 per cento, ai sensi del comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015, sulle tipologie di immobili sopraindicati; tipologie di immobili come:
- DATO ATTO che con delibera C.C. n. 12 del 30.03.2017 per l'anno d'imposta 2017 è stato applicata una maggiorazione TASI dello 0,4, ai sensi del comma 28

dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015, per cento sulle tipologie di immobili sopraindicati;

- DATO ATTO che con delibera C.C. n. 4 del 28.02.2018 per l'anno d'imposta 2018 è stata applicata una maggiorazione TASI dello 0,4 per cento, ai sensi del comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015, sulle tipologie di immobili sopraindicati;
- DATO ATTO che con delibera C.C. n. 8 del 20.03.2019 per l'anno d'imposta 2019 è stata applicata una maggiorazione TASI dello 0,4 per cento, ai sensi del comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015, sulle tipologie di immobili sopraindicati;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della

pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (cons. Di Spirito, Ribecco, Melchiori e Del Vitto), essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti, voti resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2021 nelle seguenti misure:

- Aliquota ordinaria pari a 1,10 % per le unità immobiliari non comprese nelle fattispecie sotto riportate;

fattispecie	Aliquota
Le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1,A8,A9 ed adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti dall'art. 1 comma 741 lettera e c) Legge 160/2019	0,6 %
le unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria catastale A (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito esclusivamente ai parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio e/o figlio-genitore) a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo nel territorio comunale e non deve essere contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile concesso in uso gratuito. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31.12 dell'anno d'imposta	0,95 %
- le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: <ul style="list-style-type: none">• cat A/10	0,9 %

<ul style="list-style-type: none"> • cat B • cat C1 – cat C3 – cat C4 – cat C5 • cat D esclusa cat D10 	
Le unità immobiliari accatastate in D10 di cui all'art.9 co 3bis del D.L. 30/12/1993 n.557 conv. Con modello L.n.133/1994	0,1 %
Beni merce realizzati da imprese edili destinati alla vendita e rimasti invenduti	0,1 %
le aree fabbricabili	1,06 %

2) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

3) di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (cons. Di Spirito, Ribecco, Melchiori e Del Vitto), essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti, voti resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000, stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI ISPRA
Provincia di Varese

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
DE SANTIS MELISSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
RICCI GIORGIO